

ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "CONTRACTOR POLLUTION LIABILITY PROTECTION"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Contractor Pollution Liability Protection" copre i risarcimenti dovuti dall'assicurato quale civilmente responsabile per i danni cagionati a seguito di inquinamento o durante i lavori di messa in sicurezza d'emergenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Spese sostenute dall'assicurato quale civilmente obbligato nelle ipotesi di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento
- ✓ Responsabilità dell'assicurato per danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri
- ✓ Responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri
- ✓ Danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell'assicurato effettuate con l'utilizzo dei mezzi meccanici, delle sostanze e dei rifiuti indicati nel contratto.



Che cosa non è assicurato?

- Sono esclusi i danni o le spese:
- ✗ Cagionati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dell'assicurato e dei subappaltatori
 - ✗ causati dall'uso di aeromobili o di natanti
 - ✗ causati dall'uso di piattaforme di perforazione
 - ✗ causati da prodotti, rifiuti o sostanze in genere dopo la consegna a terzi
 - ✗ causati da campi elettromagnetici
 - ✗ causati da amianto
 - ✗ causati da atti di guerra, di insurrezione, dallo sciopero di addetti allo stabilimento indicato nel contratto, da atti di terrorismo, da furto, rapina, etc..
 - ✗ causati da sostanze radioattive
 - ✗ causati da insufficiente manutenzione degli impianti di prevenzione dell'inquinamento
 - ✗ derivanti da fatti o circostanze noti alla data di stipula del contratto

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti del contraente o dell'assicurato
- ! Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza o successivamente e/o comunque inerenti fatti verificatesi prima della data di retroattività (ove prevista)
- ! Gli altri limiti di copertura indicati nella Scheda



Dove vale la copertura?

✓La copertura vale nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- pagare il premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
- in caso di sinistro, informare tempestivamente la Compagnia non oltre 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto

Nell'adempimento dell'obbligo di Bonifica a seguito di Eventi di Inquinamento nei termini imposti dalla Normativa in Materia Ambientale, l'Assicurato dovrà designare professionisti competenti ed appaltare tali lavori a soggetti scelti di comune accordo con la Società. L'Assicurato darà avviso alla Società di tutte le azioni e le misure adottate in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).



Come posso disdire la polizza?

Durata secondo quanto previsto nella sezione V, condizioni particolari.

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Ambientale per attività svolte presso terzi



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: " Contractor Pollution Liability Protection "

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESAs), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESAs.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

La presente assicurazione è prestata a funzionamento "Claims made".

Responsabilità ambientale degli insediamenti

A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per (i) morte e lesioni personali; (ii) distruzione e deterioramento materiale di cose; (iii) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento.

B) L'Assicurazione copre la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza.

C) L'Assicurazione opera per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente Polizza, nonché dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente Polizza.

D) L'Assicurazione copre i danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell'Assicurato, effettuate con l'utilizzo dei mezzi meccanici, delle sostanze e/o rifiuti indicati in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni o le spese:

- a) cagionati a terzi da soggetti diversi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato e dei subappaltatori nel caso in cui siano operando le garanzie "B" e/o "C";
- b) causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici nel caso in cui siano operante la garanzia "D";
- c) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente;
- d) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- e) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'organo di gestione dell'Assicurato, di qualsiasi componente del medesimo organo e/o di qualsiasi dirigente preposto alla conduzione delle attività dalle quali si è originato l'Inquinamento, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività assicurata;
- f) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- g) causati da campi elettromagnetici;
- h) causati da amianto;
- i) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo Stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o

il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;

j) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonchè connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;

k) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;

l) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;

m) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;

n) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

o) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici eccezionali quali, ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria;

p) causati da mancato, intempestivo o inidoneo intervento;

q) le multe, le ammende, le sanzioni, penali o amministrative, le penali di qualunque natura (anche qualora abbiano finalità risarcitoria, compensativa o punitiva), inflitte all'Assicurato, e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

Non rientrano altresì nel novero dei terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le person che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato per i danni subiti in occasione di lavoro o servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alla attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonchè gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.



Ci sono limiti di copertura?


L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi

<p>sinistro?</p>	<p>dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>
<p> Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta inviata con raccomandata A/R con preavviso di 60 giorni
Sospensione	<i>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato



A chi è rivolto questo prodotto?

A coloro che vogliono assicurarsi contro il rischio di responsabilità ambientale per attività svolte verso terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 14,88%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI?


All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html . Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere

	<p>accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Arbitrato	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. <u>[Nota: clausola non presente nel contratto]</u></p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u></p>	



Contractor Po-Li Protection

Contractor Pollution Liability Protection





**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE
PER ATTIVITA' SVOLTE PRESSO TERZI**

Scheda di Polizza

Polizza:<Numero di Polizza> | **Sostituisce Polizza:** < Numero di Polizza >

Broker: <Denominazione del Broker> | **Cod.:** <Codice del Broker>

1 - Contraente

1.1 Ragione sociale: _____<Denominazione del Contraente>_____

1.2 Sede: _____<Sede del Contraente>_____

2 - Assicurato

2.1 Ragione sociale: _____<Denominazione dell'Assicurato>_____

2.2 Sede: _____<Sede dell'Assicurato>_____

3 - Attività assicurata

3.1 Descrizione del rischio: _____<Descrizione attività assicurata>_____

3.2 Percentuale massima di attività affidata in subappalto sul generico intervento: _____<%le in subappalto>_____

4 - Periodo di assicurazione

4.1 Decorrenza: ore 24,00 del <XX/YY/YYYY>

4.2 Scadenza: ore 24,00 del <XX/YY/YYYY>

5 - Data di Retroattività

5.1 La garanzia è operante per gli eventi di **Inquinamento** verificatisi successivamente al <XX/YY/YYYY>

6 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri

6.1 La garanzia è operante per i **Sinistri**, conseguenti ad eventi di **Inquinamento** verificatisi durante il **Periodo di assicurazione**, denunciati successivamente alla data di scadenza ma comunque non oltre il <XX/YY/YYYY>

7 - Massimali

7.1 Aggregato per il **Periodo di assicurazione**: € <X.XXX.XXX>

7.2 per **Sinistro**: € <X.XXX.XXX>

8 - Garanzie di Polizza (Art. 1)

Le garanzie di cui alle lettere che seguono si intendono operanti, entro il **Massimale di Polizza**, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e **Franchigia o Scoperto**.

8.1 Garanzia	Sottolimito per Sinistro	Sottolimito per il Periodo di assicurazione.	Franchigia o Scoperto per Sinistro
A) Richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi	€ <X.XXX.XXX>	€ <X.XXX.XXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX max. € XX.XXX
B) Ultrattività	€ <X.XXX.XXX>	€ <X.XXX.XXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX max. € XX.XXX
C) Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei Subappaltatori	€ <X.XXX.XXX>	€ <X.XXX.XXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX max. € XX.XXX
D) Responsabilità dell'Assicurato e dei Subappaltatori	€ <X.XXX.XXX>	€ <X.XXX.XXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX max. € XX.XXX
E) Operazioni di carico e scarico effettuate presso terzi con mezzi e/o dispositivi meccanici di proprietà dell'Assicurato	€ <X.XXX.XXX>	€ <X.XXX.XXX>	Scoperto: 10% min. € X.XXX max. € XX.XXX

9 - Premio per il Periodo di Assicurazione

9.1 Formazione del **Premio** per il **Periodo di assicurazione**:

	Premio netto	Addizionali	Imponibile	Imposta	Totale
Rata alla firma Fino al <XX/YY/YYYY>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <Y.YYY>	€ <ZZ.ZZZ>
Rate successive Dal <XX/YY/YYYY> al <XX/YY/YYYY>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <Y.YYY>	€ <ZZ.ZZZ>
Dal <XX/YY/YYYY> al <XX/YY/YYYY>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <Y.YYY>	€ <ZZ.ZZZ>

10 - Dichiarazioni del Contraente

10.1 Data e tipo della documentazione con la quale sono rese alla **Società** le dichiarazioni dal **Contraente**:
 <XX/YY/YYYY> <Proposta questionario>

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

La presente **Polizza** è emessa in tre (3) originali il <XX/YY/YYYY> a <Milano>

Il pagamento dell'importo di € <ZZ.ZZZ> è stato effettuato a mie mani in data <XX/YY/YYYY>
 <Località> Il Broker <Ragione sociale>

KK/ZZ

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE
PER ATTIVITA' SVOLTE PRESSO TERZI**

INDICE

	Pag.
PARTE I: AVVERTENZE	4
PARTE II: DEFINIZIONI	4
PARTE III: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE	5
Art. 1 - Oggetto della Polizza	5
Art. 2 - Inizio e termine della garanzia	5
Art. 3 - Pluralità di autori del danno	5
Art. 4 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	6
Art. 5 - Esclusioni	6
PARTE IV: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 7 - Altre assicurazioni	7
Art. 8 - Pagamento del Premio	7
Art. 9 - Modifiche dell'Assicurazione	7
Art. 10 - Aggravamento del rischio	7
Art. 11 - Diminuzione del rischio	7
Art. 12 - Limiti di Risarcimento	7
Art. 13 - Scoperto - Franchigia	7
Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	8
Art. 15 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro	8
Art. 16 - Oneri fiscali	8
Art. 17 - Foro competente	8
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge	8
Art. 19 - Estensione territoriale	8
Art. 20 - Proroga dell'Assicurazione	9
Art. 21 - Ispezioni tecniche e documentazione	9
PARTE V: CONDIZIONI PARTICOLARI	10
NOTA INFORMATIVA

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI

I. AVVERTENZE

1. La **Polizza** ha validità solo se è firmata in calce e sulla Scheda da un rappresentante autorizzato di AIG Europe. La Scheda, la documentazione con la quale sono rese alla **Società** le dichiarazioni e tutte le appendici costituiscono parte integrante della **Polizza**. La **Polizza** sostituisce qualsiasi precedente dichiarazione, promessa o impegno delle parti in relazione al presente contratto e all'oggetto dello stesso.
2. I titoli che precedono gli articoli sono da intendersi come puro riferimento e non modificano il significato degli stessi. Il significato delle parole e delle espressioni utilizzate nel testo rimane invariato tanto al singolare quanto al plurale.
3. Nella **Polizza**, il significato delle parole in **grassetto** è solo quello indicato nelle "Definizioni". Le parole non definite sono utilizzate nella **Polizza** secondo la loro accezione comune.
4. Le parti evidenziate con scrittura *in corsivo e sottolineatura*, sono quelle che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie che, ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, devono essere riportate "mediante caratteri di particolare evidenza".

II. DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, i suoi rappresentanti legali e tutti i Prestatori di lavoro.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Bonifica:** insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione; ove non diversamente specificato, tale soggetto è al tempo stesso anche Assicurato.
- **Prestatori di lavoro:** tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.
- **Elemento interrato:** elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.
- **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Inquinamento:** ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata.
- **Massimale:** la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore ad un anno, nell'intero Periodo di assicurazione.
- **Matrici ambientali:** il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.
- **Messa in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedire il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi.
- **Messa in sicurezza permanente:** l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.
- **Periodo di assicurazione:** il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.
- **Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Ripristino:** insieme degli interventi diretti a ricondurre le risorse naturali danneggiate alle condizioni sussistenti al momento del Sinistro.
- **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.
- **Società:** l'impresa assicuratrice.
- **Specie e Habitat naturali protetti:** tutte le specie e gli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria.

III. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE

Art. 1 - Oggetto della Polizza

Secondo i termini e le condizioni della presente **Polizza**, la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** esclusivamente dalle conseguenze, previste nelle garanzie elencate di seguito ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda, di qualsiasi **Sinistro** verificatosi nello svolgimento dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

- A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per:
- morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni a Specie ed Habitat naturali protetti entro un sottolimito del 10% del massimale.

Nel punto "b" in particolare rientrano le spese per:

- * la Messa in sicurezza d'emergenza;
- * la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente e il Ripristino;
- * analisi, monitoraggi, attività di caratterizzazione e progettazione.

Limitatamente agli interventi sopra elencati, la Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

- B) L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione o anche in epoca successiva ma non oltre la data indicata al punto 6.1 della Scheda di Polizza a condizione che l'attività che ha dato origine all'Inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività indicata anch'essa nella Scheda di Polizza (punto 5.1) ma non oltre la data di scadenza della Polizza.
- C) L'Assicurazione opera per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza. La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge e che la percentuale affidata in subappalto dall'Assicurato non sia superiore a quella indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza.
- D) L'Assicurazione opera per la Responsabilità:
- * che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente Polizza;
 - * dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente Polizza.
- La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge e che la percentuale affidata in subappalto dall'Assicurato non sia superiore a quella indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza.
- E) L'Assicurazione copre i danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell'Assicurato, effettuate con l'utilizzo dei mezzi meccanici, delle sostanze e/o rifiuti indicati in Polizza.
- La presente garanzia è prestata entro il sottolimito, nell'ambito del Massimale di Polizza, e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 2 – Inizio e termine della garanzia

Nel caso in cui non sia operante la garanzia B (Art. 1), *L'Assicurazione opera per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione a condizione che l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di Retroattività, indicata nella Scheda di polizza.*

In caso di più richieste di **Risarcimento** derivanti da una medesima causa di **Inquinamento**, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della **Polizza**.

Art. 3 – Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

Art. 4 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5 – Esclusioni

5.1) L'Assicurazione non comprende i danni o le spese:

- a) cagionati a terzi da soggetti diversi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato e dei subappaltatori nel caso in cui siano operanti le garanzie "C" e/o "D";
- b) causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici nel caso in cui non sia operante la garanzia "E";
- c) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente;
- d) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- e) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'organo di gestione dell'Assicurato, di qualsiasi componente del medesimo organo e/o di qualsiasi dirigente preposto alla conduzione delle attività dalle quali si è originato l'Inquinamento, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività assicurata;
- f) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- g) causati da campi elettromagnetici;
- h) causati da amianto;
- i) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo Stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- j) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- l) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- m) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- n) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- o) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici eccezionali quali, ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria;
- p) causati da mancato, intempestivo o inidoneo intervento; 2) le multe, le ammende, le sanzioni, penali o amministrative, le penali di qualunque natura (anche qualora abbiano finalità risarcitoria, compensativa o punitiva), inflitte all'Assicurato, e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

5.2) Non rientrano altresì nel novero dei terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato per i danni subiti in occasione di lavoro o servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

IV. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.). Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 7 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 8 – Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Art. 9 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 – Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 11 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12 – Limiti di Risarcimento

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale:

- a) per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di Inquinamento;
- b) per più Sinistri che siano occorsi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di Assicurazione.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione.

Art. 13 – Scoperto - Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato l'importo dello/a Scoperto / Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 14 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro**, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la **Polizza** e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della **Società** a mezzo fax entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 15 – Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'**Assicurato** dovrà cooperare con la **Società** in ogni fase della gestione del **Sinistro** fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla **Società** o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'**Assicurato** e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'**Assicurato** e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di **Messa in Sicurezza d'Emergenza**, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al **Sinistro** in suo possesso, precedente e successiva alla data del **Sinistro**;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, **Bonifica** e **Ripristino** richiesti dalla legge.

L'**Assicurato** ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della **Società** per la nomina e/o l'incarico:

- * del progettista;
- * del direttore dei lavori;
- * dell'impresa che dovrà eseguire le operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, **Bonifica**, **Messa in Sicurezza Permanente** e **Ripristino**.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso **Sinistro**, per più di una delle funzioni summenzionate.

Art. 16 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del Contraente.

Art. 17 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente **Assicurazione**, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la **Polizza**.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

La presente **Assicurazione** è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per le richieste di **Risarcimento** presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'**Inquinamento** o il pericolo attuale di **Inquinamento** abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Art. 20 – Proroga dell'Assicurazione

La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta entro 60 giorni dalla data di scadenza della Polizza.

Art. 21 – Ispezioni tecniche e documentazione

La **Società** ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello **Stabilimento**, ispezioni per le quali l'**Assicurato** stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**



V. CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il **Contraente**, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod.Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un **Sinistro**.

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- II. DEFINIZIONI
- III. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE
 - Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
 - Art. 2 Inizio e termine della garanzia
 - Art. 3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
 - Art. 5 Esclusioni
- IV. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
 - Art. 12 Limiti di Risarcimento
 - Art. 13 Scoperto - Franchigia
 - Art. 14 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
 - Art. 15 Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
 - Art. 17 Foro Competente
 - Art. 19 Estensione territoriale
 - Art. 20 Proroga dell'Assicurazione
 - Art. 21 Ispezioni tecniche e documentazione

IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

V. CONDIZIONI PARTICOLARI

CP 1 XXXXXXXXXXXXX;

CP 2;

CP 3;

CP 4;

.....;

Il Contraente infine dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente polizza, la **Nota Informativa**, facente parte dell'Assicurazione della responsabilità ambientale per attività svolte presso terzi Ed.11/09, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. del 07/09/2005 n. 209.

IL CONTRAENTE



Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia



Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a lei o ad altri individui (ad es., il suo partner o altri membri della sua famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovrà (salvo che non si convenga diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con lei, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il suo consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da lei forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con lei. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del suo Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l'indennizzo dei lavoratori. Possiamo eseguire ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del suo Paese di residenza). Quando compiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i suoi Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i suoi Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, le confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Lei è titolare di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati ed in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei suoi Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui suoi diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo paragrafo).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i suoi Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potrà trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potrà richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: responsabiledeiprotezionedeidati.it@aig.com.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225